



DELIBERAZIONE

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA MODIFICA DELLO STATUTO DELLA SOCIETA' LEPIDA S.P.A.

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamate:

la Legge Regionale 24 maggio 2004, n. 11, "Sviluppo regionale della società dell'informazione" e successive modificazioni, avente come finalità quella di assicurare a cittadini, imprese ed enti, condizioni di sviluppo delle attività e relazioni, promuovendo le potenzialità delle ICT nella prestazione di servizi e nell'accessibilità e scambio di dati, anche attraverso l'attivazione della rete telematica regionale per lo scambio di dati e servizi tra Enti del territorio;

- la delibera di Giunta Regionale n. 1054/2002, con la quale viene istituita la rete regionale a banda larga per il collegamento tra Pubbliche Amministrazioni della Regione, denominata LEPIDA;
- la delibera 1080/2007 con la quale la Regione Emilia Romagna ha autorizzato la costituzione della Società "Lepida S.p.A." ad intero capitale pubblico, con il compito di gestire la rete LEPIDA e il suo raccordo con il sistema pubblico di connettività;
- la deliberazione n. 54 dell'11 febbraio 2011 con la quale veniva autorizzato l'ingresso dello IOR nella compagine sociale di Lepida S.p.A., attraverso l'accettazione di una azione del valore nominale di euro 1000.00 ceduta dalla Regione Emilia Romagna;

dato atto che :


- in data 19 dicembre 2016, presso la Regione Emilia-Romagna si è tenuta l'assemblea straordinaria dei soci di Lepida S.p.A. avente come ordine del giorno l'approvazione di modifiche statutarie;

atteso che:

- tali modifiche si sono rese necessarie per adeguare il testo dello statuto a quanto previsto dal D. L.gs. 175/2016 e dalla DGR 1015/2016;

preso atto che le modifiche riguardano in dettaglio i seguenti articoli:

- *art. 2*, per prevedere il divieto di partecipazione ad altre società;
- *art. 3*, per prevedere nuovi incisi:
 - "la società dovrà svolgere, in relazione all'anno fiscale di riferimento, i compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci o da altre persone giuridiche controllate dai propri soci per oltre l'80% (ottanta per cento) del fatturato di competenza, così come riferito e/o maturato per ciascun anno fiscale di riferimento; è ammessa



la produzione ulteriore nel rispetto del suddetto limite anche nei confronti di soggetti diversi solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

- in ogni caso la società non persegue interessi contrari a quelli di tutti i soci pubblici partecipanti. A tal fine la coerenza degli interessi della società con quella dei soci pubblici partecipanti sono definiti nell'ambito dell'organismo che effettua il controllo analogo".

• *art. 4*, per prevedere nuovi inserimenti:

- "le attività svolte dalla società nell'interesse esclusivo dei propri enti soci rientrano nel novero di quelle previste all'art. 4 comma 2 del D.Lgs175/2016 lettere a), b), d) ed e);

- ogni socio esercita nei confronti della società una influenza determinante anche con riferimento a specifiche procedure, nei termini e nei modi definiti dal Comitato permanente di indirizzo e coordinamento con gli enti locali;- la società pone in discussione presso il Comitato permanente di indirizzo e coordinamento con gli enti locali eventuali modificazioni del piano industriale, i meccanismi per il reperimento e l'utilizzo delle risorse, il bilancio di esercizio, una reportistica sullo stato di avanzamento delle attività con i relativi aspetti amministrativi.- la società procede annualmente alla verifica dei crediti e dei debiti reciproci con i propri enti soci, verso i quali si applica il dispositivo di cui all'articolo 11 comma 6 lettera j) del D.lgs. n. 118/2011 e alla produzione della relativa informativa asseverata dai rispettivi organi di revisione";

• *art. 6*, per sostituzione del termine "amministratori" "con Organo Amministrativo";

• *artt. 12, 13 e 16*, per adeguamento della disciplina dell'Organo Amministrativo a quanto previsto dal D. Lgs. 175/2016, con le seguenti precisazioni:

- che non è prevista l'attribuzione da parte del Consiglio di Amministrazione di deleghe di gestione ad uno o più amministratori;

- che la rappresentanza della Società spetta all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione, salva diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione;

- che è vietato corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato, vietando altresì l'istituzione di organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società;

• *art. 15*, per disciplinare la revisione legale dei conti;

Delibera

1. di prendere atto del nuovo testo modificato dello Statuto della Società Lepida S.p.A.;

2. di allegare, quale parte integrante del presente atto, lo Statuto di cui al punto 1;



3. di pubblicare il nuovo testo dello statuto di Lepida S.p.A. nella sezione del sito web dell'Istituto "Amministrazione Trasparente", nella sottosezione Enti controllati/società partecipate/provvedimenti.

4. di dare comunicazione a Lepida S.p.A. del presente provvedimento.

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90:
Nadia Sciolì

FIRME SUL DOCUMENTO

Il presente atto è stato firmato digitalmente da: